



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Emanato con Decreto Rettorale n. 197, prot. n. 9536/E13 del 14 dicembre 2006 e s.m. e i. (D.R. n. 122, prot. n. 10108/A3 del 10 dicembre 2008, D.R. n. 92, prot. n. 10239/A3, del 30 novembre 2012, D.R. n. 20, prot. 4329/V05 del 29 marzo 2019 e D.R. n. 122, prot. n. 16387/I/03, del 07 novembre 2019).

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
IN SENO AL CONSIGLIO DELL'UNIVERSITÀ, AL SENATO ACCADEMICO, AL
COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO E AI CONSIGLI DI
DIPARTIMENTO DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE
LA VALLÉE D'AOSTE**

INDICE

CAPO 1 – Ambito di applicazione

Art. 1 – Componenti elettive

CAPO 2 – Rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Dipartimento

Art. 2 – Data delle elezioni

Art. 3 – Indizione delle elezioni

Art. 4 – Commissione elettorale

Art. 5 – Seggi elettorali

Art. 6 – Elettorato attivo

Art. 7 – Elettorato passivo

Art. 8 – Ufficio elettorale

Art. 9 – Candidature

Art. 10 – Operazioni di voto

Art. 11 – Espressione del voto

Art. 12 – Scrutinio

Art. 13 – Pubblicazione degli esiti

Art. 14 – Nomina degli eletti

Art. 15 – Ricorso alla Commissione elettorale

Art. 16 – Durata in carica

CAPO 3 – Presidente del Consiglio degli studenti

Art. 17 – Presidente del Consiglio degli studenti

CAPO 4 – Rappresentante degli studenti in seno al Consiglio dell'Università, al Senato accademico e al Comitato regionale di coordinamento

Art. 18 – Nomina degli eletti

Art. 19 – Elettorato passivo

Art. 20 – Comunicazione degli esiti

Art. 21 – Durata in carica

CAPO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Componenti elettive

1. Il presente Regolamento disciplina, a norma della vigente legislazione e dello Statuto dell'Università, l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio dell'Università, al Senato accademico, al Comitato regionale di coordinamento e ai Consigli di Dipartimento.

CAPO 2 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN SENO AI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO

Art. 2 – Data delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Dipartimento si svolgono ogni due anni, di norma tra il 30 ottobre e il 31 dicembre.

Art. 3 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette con Decreto del Rettore almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle stesse.
2. Il Decreto di cui al precedente comma 1 deve indicare:
 - a) le date e gli orari di svolgimento delle elezioni;
 - b) le sedi dei seggi elettorali;
 - c) la composizione della Commissione elettorale;
 - d) il numero e la composizione dei seggi elettorali;
 - e) le rappresentanze per le quali si vota;
 - f) il numero di preferenze per ciascuna votazione;
 - g) le modalità della propaganda elettorale e gli spazi ad essa destinati.
3. Il Decreto di cui al precedente comma 1 è pubblicato sul sito internet di Ateneo e la sua adozione è comunicata agli studenti anche attraverso la posta elettronica istituzionale.

Art. 4 – Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale, costituita con il Decreto di cui all'art. 3, è composta dal Rettore, da un professore o ricercatore universitario in ruolo presso l'Ateneo e dal Direttore generale.
2. La Commissione elettorale ha il compito di decidere sui ricorsi di cui all'art. 15.

Art. 5 – Seggi elettorali

1. I seggi elettorali sono composti da un componente del personale tecnico-amministrativo dell'Università di categoria D, in qualità di Presidente, e da almeno altri due componenti del personale tecnico-amministrativo, uno dei quali assume il ruolo di Segretario.

Art. 6 – Elettorato attivo

1. Hanno diritto di voto tutti gli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari iscritti, alla data di svolgimento delle elezioni, ai corsi di studio afferenti ai Dipartimenti, ivi inclusi gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale nell'anno accademico precedente in procinto di conseguire il titolo di studio entro la sessione straordinaria.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli studenti iscritti a corsi di studio disattivati, per i quali non è più erogata la didattica relativa agli anni di corso regolari, fatte salve le variazioni di ordinamento didattico.
3. Sono altresì esclusi dall'elettorato attivo gli studenti iscritti all'Ateneo in qualità di studenti Erasmus in ingresso.
4. L'elenco degli studenti aventi diritto di voto viene predisposto dal competente Ufficio della Direzione generale che funge da Ufficio elettorale.
5. Ciascun elettore esercita il diritto di voto relativamente ai candidati iscritti al proprio corso di studio.

Art. 7 – Elettorato passivo

1. Possono essere eletti tutti gli studenti regolarmente iscritti alla data di svolgimento delle elezioni, salvo coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) siano iscritti, alla data di svolgimento delle elezioni, oltre il primo anno fuori corso;
 - b) in caso di avvenuto trasferimento, passaggio di corso o passaggio di ordinamento, siano già stati iscritti, nella carriera attiva all'atto delle elezioni, conteggiando anche l'anno in corso, a un numero di anni superiore alla durata legale del corso più uno;
 - c) siano già in possesso di titolo di studio di livello pari o superiore a quello del corso di studio a cui sono iscritti;
 - d) siano iscritti a corsi di studio disattivati, per i quali non è più erogata la didattica relativa agli anni di corso regolari, fatte salve le variazioni di ordinamento didattico;
 - e) siano iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale nell'anno accademico precedente e siano in procinto di conseguire il titolo di studio entro la sessione straordinaria;
 - f) siano iscritti all'Ateneo in qualità di studenti Erasmus in ingresso.

Art. 8 – Ufficio elettorale

1. Il competente Ufficio della Direzione generale che funge da Ufficio elettorale è individuato nel Decreto del Rettore di indizione delle elezioni.
2. L'Ufficio di cui al precedente comma 1 organizza e controlla le operazioni di voto. Esso deve:
 - a) predisporre l'elenco degli studenti aventi diritto al voto;
 - b) definire le modalità e la scadenza per la presentazione delle candidature;
 - c) verificare la conformità delle candidature al presente Regolamento;
 - d) predisporre il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.

Art. 9 – Candidature

1. Le candidature devono essere presentate dagli studenti con modalità telematica, tramite invio di mail dalla casella di posta istituzionale, entro le scadenze indicate dall'Ufficio elettorale.

2. Entro tre giorni lavorativi dalla presentazione delle candidature l'Ufficio elettorale, verificatane la conformità con il presente Regolamento, le rende pubbliche, mediante comunicazione agli studenti dei corsi di studio di riferimento tramite la posta elettronica istituzionale.
3. In caso di unica candidatura conforme al presente Regolamento, la stessa viene considerata come espressione di voto valido e il candidato viene dichiarato eletto con Decreto del Rettore.

Art. 10 – Operazioni di voto

1. La costituzione del seggio elettorale avviene 30 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni indicato nel Decreto di cui all'art. 3.
2. Una volta costituito il seggio elettorale il Presidente, acquisito il materiale necessario ai fini del regolare svolgimento delle operazioni, appone la firma e il timbro dell'Università su ciascuna scheda.
3. All'ora di inizio indicata dal Decreto di cui all'art. 3, il Presidente dichiara aperte le votazioni.
4. All'ora di chiusura indicata dal Decreto di cui all'art. 3, gli elettori ancora presenti nel seggio sono ammessi a esercitare il diritto di voto. Il Presidente, nel caso in cui non vi siano elettori presenti nel seggio, dichiara chiuse le votazioni.
5. Nel caso di elezioni previste in più giornate, nelle ore di chiusura dei seggi tutto il materiale è conservato in plichi sigillati, controfirmati dal Presidente e dai componenti del seggio e le urne, le finestre e le porte dei locali vengono sigillate.
6. Ciascun elettore può assumere la funzione di membro aggiunto del seggio elettorale presentando la richiesta, sottoscritta da almeno uno dei candidati, all'Ufficio elettorale entro le ore 24.00 del terzultimo giorno precedente la data di inizio delle elezioni. Il membro aggiunto ha diritto ad assistere allo svolgimento delle elezioni e può far inserire nel verbale eventuali dichiarazioni relative all'attribuzione dei voti o ad altre fasi delle operazioni elettorali.

Art. 11 – Espressione del voto

1. Il voto è personale e segreto. L'elettore, per esercitarne il diritto, consegna al Presidente o a uno dei componenti del seggio il tesserino universitario o un documento di riconoscimento avente valore legale.
2. I componenti del seggio, identificato l'elettore e accertata la sua presenza nel registro degli aventi diritto al voto, consegnano la scheda per la votazione. L'elettore appone la firma nel registro dei votanti e si ritira nello spazio predisposto per il voto. Una volta espresso il voto lo studente introduce la scheda nell'urna apposita. Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, provvede alla restituzione del documento di riconoscimento. L'elettore può rimanere nel locale adibito a seggio elettorale per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di voto.
7. Lo studente che, pur possedendo i requisiti prescritti per il diritto di voto, non risultasse compreso nell'elenco degli elettori, potrà esercitare il diritto di voto sino alla chiusura del seggio elettorale previa dichiarazione di verifica della conferma dei requisiti rilasciata dall'Ufficio elettorale. Il Presidente del seggio curerà l'inserimento del nominativo nell'elenco degli elettori.

Art. 12 – Scrutinio

1. Lo scrutinio dei voti ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. I componenti del seggio procedono, quindi, al conteggio dei voti validi, delle schede bianche e delle schede nulle per ogni elezione.
2. In caso di contestazione di un voto ciascun componente del seggio può chiedere la verbalizzazione dell'eventuale dissenso.

3. Al termine delle operazioni il Presidente del seggio trasmette il verbale delle votazioni al Rettore e all'Ufficio elettorale. Il Presidente del seggio trasmette le schede e tutto il materiale relativo all'elezione all'Ufficio elettorale.

Art. 13 – Pubblicazione degli esiti

1. Risulta vincitore il candidato che, per ogni corso di studio, consegue il maggior numero di voti.
2. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione universitaria o, in subordine, il candidato più anziano.
4. I risultati provvisori vengono resi pubblici da parte dell'Ufficio elettorale tramite pubblicazione sul sito internet di Ateneo.

Art. 14 – Nomina degli eletti

1. La proclamazione dell'esito delle votazioni, la nomina dei rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Dipartimento e la presa d'atto della composizione del Consiglio degli Studenti vengono effettuate con Decreto del Rettore.

Art. 15 – Ricorso alla Commissione elettorale

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da parte di qualsiasi elettore, entro 5 giorni dall'adozione del Decreto di cui all'art. 14.
2. La Commissione elettorale, sentito il Presidente del seggio, deve pronunciarsi entro 10 giorni dalla data del ricorso.

Art. 16 – Durata in carica

1. I rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Dipartimento durano in carica, di norma, per due anni solari e, in ogni caso, fino all'assunzione delle funzioni da parte dei rappresentanti eletti nelle elezioni successive.
2. In caso di cessazione o sospensione temporanea dello status di studente nonché di dimissioni del rappresentante degli studenti in seno ai Consigli di Dipartimento, con Decreto del Rettore viene nominato rappresentante il candidato primo dei non eletti per il relativo corso di studio.
3. In assenza di candidati in posizione utile, si procede con l'indizione di nuove elezioni ed il rappresentante eletto rimane in carica sino al termine del mandato del rappresentante decaduto o dimissionario.

CAPO 3 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 17 – Presidente del Consiglio degli studenti

1. A seguito dell'adozione del Decreto di cui all'art. 14, l'Ufficio elettorale invita i rappresentanti degli studenti eletti in seno ai Consigli di Dipartimento a concordare la data della riunione di insediamento del Consiglio degli studenti.
2. In occasione della prima riunione, il Consiglio degli studenti elegge, al suo interno, il Presidente del Consiglio degli studenti.
3. Il Presidente del Consiglio degli studenti cura le comunicazioni tra il Consiglio degli studenti e gli Organi o Uffici dell'Ateneo.

CAPO 4
RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI IN SENO AL CONSIGLIO
DELL'UNIVERSITA', AL SENATO ACCADEMICO E AL COMITATO REGIONALE
DI COORDINAMENTO

Art. 18 – Elettorato attivo

1. I rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio dell'Università, al Senato accademico e al Comitato regionale di coordinamento sono eletti dai componenti del Consiglio degli studenti.

Art. 19 – Elettorato passivo

1. I rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio dell'Università, al Senato accademico e al Comitato regionale di coordinamento sono eletti tra i componenti del Consiglio degli studenti.

Art. 20 – Comunicazione degli esiti

1. Il Presidente del Consiglio degli studenti comunica all'Ufficio elettorale gli esiti delle elezioni dei rappresentanti di cui al precedente art. 19.

Art. 21 – Durata in carica

1. I rappresentanti di cui al precedente art. 19 durano in carica, di norma, per due anni solari e, in ogni caso, fino all'assunzione delle funzioni da parte degli eletti nelle elezioni successive.
2. Nel caso di dimissioni e/o decadenza di un rappresentante degli studenti in seno al Consiglio dell'Università, al Senato accademico e al Comitato regionale di coordinamento, il Consiglio degli studenti deve procedere tempestivamente ad una nuova elezione.